

Ordinanza sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza (OMSEDC)

del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 5 e 5 capoverso 3 della legge militare
del 3 febbraio 1995¹ (LM),

ordina:

Art. 1 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, i cittadini svizzeri sono considerati:

- a. Svizzeri all'estero, se hanno eletto domicilio all'estero prima del compimento del 18° anno d'età o se soggiornano all'estero con un congedo per l'estero valido conformemente agli articoli 44–57 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui controlli militari (OCoM);
- b. persone con doppia cittadinanza, se hanno il loro domicilio in Svizzera e possiedono la cittadinanza di almeno un altro Stato.

Art. 2 Obbligo di leva

Le persone con doppia cittadinanza sono soggette all'obbligo di leva se non adempiono le condizioni previste dall'articolo 5 capoverso 1 LM o da un accordo con un altro Stato conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LM ad esse applicabile.

Art. 3 Annuncio volontario per il reclutamento

¹ Gli Svizzeri all'estero che non possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e le persone con doppia cittadinanza possono annunciarsi volontariamente per il reclutamento presso lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

² Sono chiamati al reclutamento se:

- a. non vi si oppone alcun motivo valido conformemente all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 aprile 2002³ sul reclutamento (OREC);

RS 511.13

¹ RS 510.10

² RS 511.22

³ RS 511.11

- b. dispongono di conoscenze di una lingua nazionale svizzera sufficienti per prestare servizio militare; e
- c. non hanno già prestato servizio militare per alcun altro Stato.

Art. 4 Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

¹ Le persone che si annunciano volontariamente per il reclutamento devono assolvere le giornate di reclutamento se la loro domanda è stata accolta dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

² Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione delle persone abili al servizio militare reclutate conformemente alla presente ordinanza si fonda sull'ordinanza del 19 novembre 2003⁴ concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).

Art. 5 Obbligo di entrare in servizio e impiego nel servizio attivo

¹ Per il servizio attivo, qualora sussista un bisogno da parte dell'esercito, possono:

- a. essere chiamati a prestare servizio o annunciarsi volontariamente gli Svizzeri all'estero reclutati e abili al servizio militare;
- b. essere chiamati al reclutamento o annunciarsi volontariamente tutti gli altri Svizzeri all'estero.

² Con la chiamata, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito stabilisce il luogo d'entrata in servizio e l'equipaggiamento.

³ L'impiego nel servizio attivo si fonda sui bisogni dell'esercito.

⁴ Non vengono chiamati in servizio gli Svizzeri all'estero che possiedono la cittadinanza dello Stato di domicilio, se questo Stato impedisce l'entrata in servizio mediante prescrizioni legali o mediante altri provvedimenti; sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale del 17 novembre 1971⁵ concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza;
- b. l'ordinanza del 9 giugno 1987⁶ concernente l'entrata in servizio degli Svizzeri all'estero in caso di mobilitazione di guerra.

⁴ RS 512.21

⁵ RU 1971 1645

⁶ RU 1987 825

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 aprile 2002⁷ sul reclutamento è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Il reclutamento degli Svizzeri all'estero è disciplinato dall'ordinanza del 24 settembre 2004⁸ sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1^o gennaio 2005.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ RS 511.11

⁸ RS 511.13; RU 2004 4357

